

<p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</p> <p>PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NELL'AMBITO DELLA</p> <p>RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALTRI UTENTI IN GESTIONE DIRETTA AD AGECE</p> <p>PERIODO 01/12/2019 – 30/11/2021</p>

INDICE

TITOLO I.....	4
INDICAZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Definizioni	4
Art. 2 – Norme applicabili	6
Art. 3 - Oggetto dell'appalto	6
Art. 4 – Calendario di esecuzione della fornitura	7
Art. 5 - Dimensione della fornitura	7
Art. 6 – Modifica della logistica delle consegne.....	8
Art. 7 - Elenco delle Referenze.....	8
Art. 8 - Esecuzione della fornitura	9
Art. 9 - Specifiche tecniche e allegati.....	10
Art. 10 – Garanzie sui prodotti.....	10
Art. 11 – Sistema di Reportistica.....	11
Art. 12 – Frequenza e fasce orarie per le consegne	11
Art. 13 - Vita residua dei prodotti	12
TITOLO II.....	12
MODALITÀ DI ESECUZIONE	12
Art. 14 - Modalità di esecuzione della fornitura	12
Art. 15 - Strumenti informatici per le richieste di approvvigionamento e la gestione	14
delle non conformità	14
Art. 16 - Conservazione, trasporto e consegna dei prodotti	14
Art.17 - Imballaggi e contenitori.....	15
TITOLO III.....	16
SOSTITUZIONE DI PRODOTTI TEMPORANEA O DEFINITIVA.....	16
Art. 18 - Sostituzione di prodotti indicati nell'Elenco delle Referenze per indisponibilità	16
Art. 19 - Indisponibilità temporanea di una marca di prodotto	18
Art. 20 - Indisponibilità temporanea di prodotti certificati	18
Art. 21 - Caratteristiche dei mezzi di trasporto	19
Art. 22 - Obblighi del personale addetto	19
TITOLO IV	20
ACCETTAZIONE DELLE MERCI E CONTROLLI DI CONFORMITA'	20
Art. 23 - Consegna e accettazione della merce	20
Art. 24 - Sostituzioni a seguito di verifiche alla consegna	21
Art. 25 - Verifiche successive alla consegna e sostituzioni	22
Art. 26 - Controlli di conformità mediante visite ispettive	23
Art. 27 - Controlli di conformità eseguiti mediante prelievi di campioni e verifiche analitiche	24
Art. 28 - Gestione delle non conformità derivate dai risultati analitici	25
Art. 29 - Gestione delle non conformità derivate dai risultati analitici	26
TITOLO V	26
PENALI.....	26
Art.30 – Applicazione delle penali	26
Art. 31 - Procedura di applicazione delle penalità.....	28
TITOLO VI	29
ASPETTI RELATIVI AL PERSONALE DEL FORNITORE	29
Art. 32 – Responsabile della fornitura designato dal Fornitore.....	29
Art. 33 – Diritto di sciopero.....	29
Art.34 - Norme comportamentali del personale del Fornitore	30
TITOLO VII	30

PREZZI E MODALITA' DI FATTURAZIONE.....	30
Art. 35 - Prezzo dei prodotti.....	30
Art.36 - Fatturazione e pagamenti.....	31
Art. 37 – Tracciabilità finanziaria	32
Art. 38 – Adeguamenti dei prezzi.....	33
TITOLO VIII	34
ONERI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	34
Art. 39 - Oneri economici a carico del Fornitore	34
Art. 40- Garanzia definitiva	34
Art. 41 – Polizze Assicurative	35
TITOLO IX.....	36
ASPETTI CONTRATTUALI	36
Art. 42 - Durata contrattuale	36
Art. 43 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità	37
Art. 44 - Stipula del contratto	38
Art. 45 - Rinuncia alla sottoscrizione del contratto	38
Art. 46 - Diffida ad adempiere e risoluzione del contratto	38
Art. 47 - Ipotesi di risoluzione del contratto	39
Art. 48- Subappalto della fornitura e divieto di cessione del contratto e dei crediti	40
Art. 49 - Interruzione delle forniture per cause di forza maggiore.....	40
Art. 50 - Riservatezza	40
Art. 51 -Trattamento dei dati personali.....	41
Art. 52 - Codice etico e di comportamento e prevenzione della corruzione.....	41
Art. 53- Controversie e Foro competente.....	42
Art. 54- Disposizioni finali	42

CAPITOLATO TECNICO
PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NELL'AMBITO DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA IN
GESTIONE DIRETTA AD AGECE

PRINCIPI GENERALI

Il presente Capitolato tecnico, ispirato alle esigenze sociali, alla tutela della salute e dell'ambiente, alla promozione dello sviluppo sostenibile (D.Lgs. 20 aprile 2016 n. 50 art. art.34 e art.144), di cui al Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, descrive le prescrizioni minime che il Fornitore deve rispettare nel corso dello svolgimento delle attività di fornitura di derrate alimentari (CPV 15000000-8).

TITOLO I

INDICAZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

a) Stazione appaltante	AGEC, soggetto titolare degli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., il quale affida al Fornitore la fornitura a seguito di aggiudicazione ad esso favorevole;
b) Fornitore	l'Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive il contratto con AGECE, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e, comunque, ad eseguire gli le Richieste di Approvvigionamento;
c) Elenco delle Referenze	l'elenco dei prodotti alimentari definiti da AGECE ed offerti dal Fornitore in sede di gara;
d) Punto Ordinante	gli uffici e le persone fisiche di AGECE autorizzati ad impegnare la spesa e quindi abilitati ad effettuare le Richieste di Approvvigionamento;
e) Richiesta di Approvvigionamento	il documento con il quale il Punto Ordinante richiede, di volta in volta, i prodotti che intende acquistare e le relative quantità che devono essere consegnate presso i

	Punti di Consegna indicati e nei termini stabiliti nel presente capitolato;
f) Importo minimo per consegna	l'importo minimo dei prodotti che possono essere consegnati in un'unica consegna;
g) Capitolato tecnico	il presente documento, compresi tutti i suoi allegati, contenente le condizioni e le Specifiche Tecniche della fornitura;
h) Specifiche Tecniche	l'insieme delle caratteristiche merceologiche ed igieniche che i prodotti alimentari previsti nell'Elenco delle Referenze debbono possedere, nonché le esigenze tecniche che il Fornitore deve soddisfare per lo svolgimento delle attività richieste;
i) Articolo di prodotto	ciascun prodotto identificato dal codice di prodotto e dalla denominazione di vendita definita dal Fornitore e indicata nell'Elenco delle Referenze;
j) Alimento (o «prodotto alimentare», o «derrata alimentare»)	qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere consumato. Sono comprese le bevande e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento;
k) Prodotto alimentare semilavorato	prodotto non ancora pronto al consumo e che necessita di ulteriori lavorazioni (es. cottura);
l) Alimenti biologici	alimenti ottenuti mediante la produzione biologica, in conformità alla normativa vigente;
m) Prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata	alimenti contrassegnati dalla denominazione di origine protetta (DOP), dell'indicazione geografica protetta (IGP) o della specialità tradizionale garantita (STG);
n) Confezionamento	il collocamento di un prodotto alimentare in un involucri o contenitore posto a diretto contatto con il prodotto alimentare in questione;
o) Imballaggio	il collocamento di uno o più prodotti alimentari confezionati in un secondo contenitore;

p) Ulteriori definizioni	Quando non diversamente specificato, con “Amministrazione” s’intende AGECE, con “Gara” s’intende la gara da effettuare o effettuata a fronte del Capitolato; con “Contratto” s’intende il complesso delle attività e dei prodotti che l’operatore economico è chiamato a compiere e a produrre per onorare il contratto.
--------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 2 – Norme applicabili

Il Fornitore deve fornire prodotti conformi alle normative vigenti o emanate in corso di esecuzione del contratto, in materia di igiene e sicurezza alimentare. È di seguito riportato un breve elenco non esaustivo delle principali normative da rispettare:

- **Reg. CE 178/2002**, principi e requisiti generali della legislazione alimentare, istituzione dell'Autorità Europea per la sicurezza alimentare e procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- **Reg. CE 852/2004**, Igiene dei prodotti alimentari;
- **Reg. CE 853/2004**, Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- **Reg. CE 854/2004**, Norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- **Reg. CE 2073/2005**, Criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
- **Reg. UE 609/2013**, alimenti destinati ai lattanti e ai bambini della prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso;
- **Reg. CE 889/2008**, modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, relativo alla produzione biologica, all'etichettatura dei prodotti biologici e ai controlli;
- **Reg. CE 1935/2004** riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Art. 3 - Oggetto dell'appalto

1. Oggetto dell'appalto è la fornitura, il trasporto e la consegna presso i Punti di Consegna di derrate alimentari destinate alla preparazione dei pasti per il servizio di ristorazione scolastica in diretta gestione di AGECE, ai bar e al servizio catering, in base al calendario degli eventi.
2. Le macrocategorie merceologiche oggetto della fornitura, indicate nell'Elenco delle Referenze, sono suddivise in:
 - a) Prodotti agroalimentari convenzionali (indicati con la denominazione “CONV”)

- b) Prodotti agroalimentari biologici, in conformità al REG. CEE 834/2007 e smi. (indicati con la denominazione “BIO”)

Sono ricompresi in questa macrocategoria i prodotti biologici contrassegnati dalla denominazione di origine protetta (DOP), dell’indicazione geografica protetta (IGP) o della specialità tradizionale garantita (STG);

- c) Prodotti agroalimentari convenzionali contrassegnati dalla denominazione di origine protetta (DOP), dell’indicazione geografica protetta (IGP) o della specialità tradizionale garantita (STG);

3. Forma inoltre oggetto dell’appalto l’adeguamento al sistema informatico di ricevimento degli ordini di fornitura e di invio delle bolle di consegna utilizzato dalla stazione appaltante. La stessa potrà richiedere report, statistiche o altre informazioni atte a monitorare mensilmente le quantità di prodotti conferiti e/o consumati presso ogni singolo Punto di consegna, in termini di quantità e valore dei prodotti ordinati da AGECE e consegnati dal Fornitore.

Art. 4 – Calendario di esecuzione della fornitura

1. La fornitura dovrà essere eseguita nei seguenti archi temporali:
- a) Per le strutture scolastiche: per tutta la durata del periodo scolastico e dell’eventuale Nido Estate e Centri Estivi Ricreativi, qualora richiesti;
 - b) Per i bar: per tutto il periodo di apertura del servizio;
 - c) Per il servizio catering: a richiesta in base allo svolgimento degli eventi.
2. Per opportuna conoscenza si specifica che nel mese di luglio e agosto i Punti di Consegna saranno ridotti in relazione all’organizzazione dei servizi estivi.

Art. 5 - Dimensione della fornitura

1. I quantitativi presunti di derrate da fornire nel corso della durata contrattuale sono riportati nella colonna “Quantità” dell’**Elenco delle Referenze**. Dette quantità per ciascun prodotto sono indicative e valide ai soli fini di formulazione dell’offerta e pertanto non sono da considerare vincolanti per la Stazione appaltante.
2. Le quantità effettive di prodotti che saranno richieste nell’arco della durata contrattuale, saranno di volta in volta determinate in base all’effettivo fabbisogno delle singole strutture (Punti di Consegna).
3. Nel corso della durata contrattuale il Punto Ordinante si riserva la possibilità di ampliare l’elenco dei prodotti per necessità del servizio di ristorazione (i.e. introduzione di nuove diete, modifica ad alcune ricette ecc.).

Art. 6 – Modifica della logistica delle consegne

1. La Stazione appaltante nel corso della durata contrattuale si riserva di modificare la logistica delle consegne, richiedendo al Fornitore di effettuare tutte le consegne presso un unico Centro di Consegna.
2. In tale ipotesi ai singoli prezzi offerti dal Fornitore, sarà applicata una percentuale di ribasso pari al 0,74 %.

Art. 7 - Elenco delle Referenze

1. L'**Elenco delle Referenze**, Allegato B al Disciplinare di gara, riporta tutti i prodotti richiesti da AGECE e le relative quantità.
2. L'Elenco delle Referenze è suddiviso nelle seguenti macrocategorie di prodotti:
 - carni bovine
 - carni suine
 - carni avicole, uova e derivati
 - pesci, molluschi e crostacei
 - cereali, farinacei e legumi
 - condimenti, grassi, scatolame
 - surgelati
 - latticini
 - salumi
 - prodotti dietetici
 - bevande
 - prodotti ortofrutticoli.
3. I quantitativi complessivi indicati nell'Allegato B "**Elenco delle Referenze**" hanno valore puramente indicativo e validi ai soli fini di formulazione dell'offerta. Pertanto, potranno essere acquistati in quantità diverse senza che il Fornitore possa pretendere indennizzi di sorta.
4. L'Elenco delle Referenze compilato secondo le indicazioni contenute nel Disciplinare di gara, presentato dal Fornitore in sede di offerta, contiene le informazioni necessarie al Punto Ordinate per l'emissione delle Richieste di Approvvigionamento e al Fornitore per l'esecuzione della fornitura richiesta.

Per ogni prodotto l'Elenco delle Referenze definisce:

- il codice attribuito al prodotto da AGECE;
- il codice attribuito al prodotto dal Fornitore;
- la modalità di conservazione (A - ambiente, R - refrigerato, C/S - congelato/surgelato);

- il formato della confezione direttamente a contatto con il prodotto;
 - Imballaggio, ovvero l'insieme delle confezioni direttamente a contatto con il prodotto (ove necessario);
 - l'unità di misura: Kg, litro, pezzo;
 - la quantità totale prevista nella durata contrattuale;
 - il prezzo unitario del singolo prodotto per la sua unità di misura, al netto dell'IVA, inserito dal Fornitore in sede di offerta;
 - l'aliquota IVA applicabile per ogni prodotto, inserita dal Fornitore in sede di offerta;
5. I valori relativi al formato confezione, come definiti nell'**Elenco delle Referenze**, potranno subire variazioni in più o in meno nei limiti del 10%. I valori relativi al formato confezione individuale potranno subire variazioni in più o in meno nei limiti del 5%. Dette percentuali si applicano anche quando, in relazione ad una referenza, sia previsto un valore tra un minimo e un massimo.
6. Il Punto Ordinate può richiedere al Fornitore ulteriori prodotti alimentari, freschi o trasformati non presenti nell'**Elenco delle Referenze**, ovvero di marca diversa, purché inerenti all'oggetto della fornitura.
7. Ulteriori prodotti non compresi nell'**Elenco delle Referenze**, ovvero di marca diversa, potranno essere acquistati dal Punto Ordinate al prezzo di mercato calcolato utilizzando listini prezzi di rilevanza nazionale ovvero al prezzo che sarà concordato tra le Parti.

Art. 8 - Esecuzione della fornitura

1. Per l'esecuzione della fornitura il Fornitore, in via esemplificativa e non esaustiva, deve svolgere le seguenti attività:
- a) ricevere le **Richieste di Approvvigionamento** da parte del Punto Ordinate, all'uopo predisponendo la propria struttura commerciale alla ricezione delle stesse sia via telematica;
 - b) organizzare la logistica e le consegne delle derrate alimentari presso i Punti di Consegna indicati dal Punto Ordinate;
 - c) approntare le derrate per la consegna;
 - d) trasportare e consegnare le derrate presso i Punti di consegna indicati dal Punto Ordinate;
 - e) ritirare gli imballaggi (es: cartoni e/o cassette);
 - f) monitorare le quantità di prodotti consegnati presso ogni singolo Punto di consegna;
 - g) eseguire le procedure di autocontrollo previste dalla vigente normativa relativa al settore alimentare.
 - h) svolgere tutte le attività di reportistica.

Art. 9 - Specifiche tecniche e allegati

1. Le derrate alimentari dovranno avere caratteristiche merceologiche ed igieniche conformi ai requisiti imposti dalle normative vigenti applicabili.
2. In particolare, gli standard qualitativi minimi che le derrate devono possedere sono quelle indicate nelle seguenti specifiche tecniche da intendersi come parte integrante e sostanziale del presente capitolato:
 - Allegato 1 *Specifiche tecniche relative alle caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari;*
 - Allegato 2 *Specifiche tecniche relative ai limiti critici dei valori microbiologici e chimico fisici degli alimenti*
 - Allegato 3 *Elenco Punti di Consegna*
 - Allegato 4 *Modulistica per la gestione della fornitura*
3. È tassativamente vietata la fornitura di alimenti sottoposti a trattamenti transgenici (OGM).
4. Il Fornitore si impegna a fornire prodotti conformi a tali specifiche e non è autorizzato a sostituire i prodotti previsti nell'Elenco delle Referenze, salvo quanto definito al successivo Titolo III *"Sostituzione di prodotti temporanea o definitiva"*.
5. Il Fornitore si impegna a fornire prodotti alimentari anche in monoporzioni, destinati alla preparazione delle diete speciali o del servizio catering. Potranno essere richiesti alimenti dietetici anche se non espressamente previsti nell'Elenco delle Referenze e nella Specifica Tecnica n. 1 *"Specifiche tecniche relative alle caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari"*. Il prezzo corrisposto dalla Stazione appaltante per tali tipologie di prodotti sarà ricavato dal valore di mercato calcolato utilizzando listini prezzi di rilevanza nazionale ovvero al prezzo che sarà concordato tra le Parti.

Art. 10 – Garanzie sui prodotti

1. Il Fornitore deve fornire prodotti alimentari che non siano mescolati a sostanze di qualità inferiore, in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti previsti nell'Allegato n.2 *"Specifiche tecniche relative ai limiti critici dei valori microbiologici e chimico fisici degli alimenti"* o prescritti da regolamenti e ordinanze ministeriali, insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive e/o tossiche per l'uomo.
2. Su richiesta di AGECE, il Fornitore deve produrre le informazioni relative ai sistemi organizzativi adottati per garantire la qualità organolettica ed igienica del prodotto, nonché ai sistemi di controllo e autocontrollo adottati per mantenere le condizioni igieniche dei locali di produzione e di stoccaggio, del personale, delle attrezzature e dei mezzi di trasporto.

3. Nel caso in cui dalle procedure di autocontrollo del Fornitore emergessero eventuali cause di rischio per i lotti di prodotti consegnati o in consegna, il Fornitore è obbligato a darne tempestiva comunicazione al Punto Ordinante.
4. Su richiesta di AGECE, il Fornitore dovrà trasmettere copia delle analisi chimiche e microbiologiche effettuate sui prodotti consegnati.

Art. 11 – Sistema di Reportistica

1. Entro il giorno 15 di ogni mese, il Fornitore dovrà inviare al Punto Ordinante, un report mensile in formato Excel contenente le informazioni, per ciascun Punto di Consegna, inerenti a:
 - data di consegna,
 - quantità e tipologia di prodotto consegnata,
 - valore economico di ciascuna tipologia di alimento consegnato nel corso del mese precedente.

Art. 12 – Frequenza e fasce orarie per le consegne

1. Le modalità operative per l'esecuzione della fornitura sono stabilite in relazione alle diverse categorie merceologiche di prodotti presenti nell'Elenco delle Referenze.
2. Le modalità operative per l'esecuzione della fornitura devono tener presente:
 - a) le frequenze obbligatorie di consegna definite nell'Elenco delle Referenze ovvero:
 - G** = giornaliera (solo per il pane)
 - B** = bisettimanale (due volte a settimana in giornate non consecutive) per tutti gli altri prodotti
 - b) Le consegne devono essere effettuate tassativamente nelle seguenti fasce orarie:

Punti di Consegna	Fasce orarie
Asili nido	7:30 – 11:00
Scuole dell'Infanzia	7:30 – 11:30
Scuole Primarie	7:30 – 11:30
Scuole secondarie	7:30 – 11:30
Bar	7:30 – 11:30
Centro cottura Campo Fiore	7:30 – 11:30

3. Nel caso in cui le consegne vengano effettuate con un ritardo massimo di 1 ora rispetto alle fasce orarie indicate, le stesse sono considerate come ritardate consegne e danno luogo all'applicazione della penale prevista dal presente Capitolato, previo invio al Fornitore di formale Reclamo.
4. Nel caso in cui il ritardo sia superiore a 1 ora ovvero nel caso in cui il Fornitore non consegna i prodotti nei giorni stabiliti, lo stesso è considerato come mancata consegna e dà luogo all'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato, previo invio al Fornitore di formale Reclamo.
5. I giorni utili di consegna sono tutti i giorni della settimana con esclusione del sabato, della domenica, e delle festività nazionali e comunali per quanto riguarda le strutture scolastiche. Per i bar e per il Centro Cottura di via San Cristoforo i giorni utili di consegna potrebbero essere anche il sabato e la domenica ed i giorni festivi, ma solo previa richiesta da parte della stazione appaltante.

Art. 13 - Vita residua dei prodotti

1. I prodotti devono avere alla consegna una vita residua:
 - i) del 70 % per i prodotti stabili a temperatura ambiente e per i surgelati o congelati;
 - j) del 70 % per i prodotti da conservare in catena del freddo (+4° C);
 - k) del 70 % per i prodotti ortofrutticoli surgelati;
 - l) dell'80% per i prodotti freschi con *"TMC – data produzione ≤ a 14 giorni"*.
2. La vita residua del Prodotto è determinata come segue:

$$vita\ residua = \frac{data\ termine\ del\ TMC - data\ consegna}{data\ termine\ del\ tmc - data\ di\ produzione} \times 100$$

ove

TMC = termine minimo di conservazione (data fino alla quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione).

3. Per i prodotti alimentari ad elevata deperibilità dal punto di vista microbiologico, ai fini del calcolo della vita residua il TMC è sostituito dalla data di scadenza.
4. Nei casi in cui non sia prevista dalla legge l'indicazione sul prodotto della data di produzione, ai fini dell'identificazione della vita residua è facoltà della Stazione appaltante richiedere al Fornitore il numero dei giorni risultanti dalla differenza tra TMC e data di produzione.

TITOLO II

MODALITÀ DI ESECUZIONE

Art. 14 - Modalità di esecuzione della fornitura

1. L'esecuzione della fornitura avverrà secondo le seguenti modalità:

A) Richiesta di Approvvigionamento

2. Il Punto Ordinate richiede al Fornitore di volta in volta le quantità dei diversi prodotti che devono essere consegnati presso ciascun Punto di Consegna.
3. La/e Richieste di Approvvigionamento sono effettuate dal Punto Ordinate mediante la compilazione del Modulo A - "**Richiesta di Approvvigionamento**" mediante utilizzo degli strumenti informatici in dotazione alla Stazione Appaltante.
4. Le Richieste di Approvvigionamento devono essere effettuate con un anticipo di 2 (due) giorni lavorativi rispetto alla data di consegna richiesta ed inviate al Fornitore in giorno lavorativo. Il Fornitore ha l'obbligo di consegnare i prodotti richiesti, nelle quantità specificate nella/le Richieste di Approvvigionamento, nei giorni e nelle fasce orarie previste, a condizione che le Richieste di Approvvigionamento siano pervenute con un anticipo di almeno 2 giorni lavorativi rispetto alla data prevista di consegna.
5. Ordini di emergenza: la Stazione appaltante potrà effettuare Richieste di approvvigionamento aventi carattere di urgenza. In tal caso il Fornitore deve effettuare la consegna entro il tempo massimo comunicato dalla Stazione appaltante;
6. Non si considerano giorni di consegna il sabato, la domenica e le giornate di festività nazionale.
7. Eventuali ritardi nella consegna devono essere tempestivamente segnalati dal Fornitore al Punto Ordinate, il quale si riserva la possibilità di annullare la Richiesta di Approvvigionamento o di pattuire con il Fornitore dei nuovi termini di consegna e di applicare la relativa penalità.
8. Nel caso di consegne non previste o anticipate i Punti di Consegna hanno la facoltà di non accettare la fornitura e considerarla come non effettuata.
9. Il Punto Ordinate nell'effettuare la Richiesta di Approvvigionamento, ha la facoltà di indicare la preferenza per una delle marche del prodotto indicate dal Fornitore. Il Fornitore, nel caso in cui ve ne sia la disponibilità, ha l'obbligo di fornire la marca prescelta dal Punto Ordinate. La marca o le marche sono ricavate dalle schede tecniche presentate dal Fornitore in sede di stipula del contratto.
10. Le Richieste di Approvvigionamento possono essere utilizzate (per tutte o anche solo per alcune categorie merceologiche di prodotti) anche per definire consegne ripetitive da effettuarsi in periodi temporali definiti; oppure possono prevedere anche consegne in settimane non consecutive, nel rispetto dell'importo minimo di consegna o del diverso importo minimo di consegna settimanale concordato tra le parti (es: richiesta di 5 litri di latte da consegnare ogni giorno dispari della settimana).
11. A tale proposito si specifica quanto segue:

B) - Importo minimo per consegna

L'importo minimo per consegna è rappresentato dall'importo minimo dei prodotti che devono essere consegnati contestualmente allo stesso Punto di Consegna.

1. Tale importo minimo è fissato in € 30,00 (cinquanta/00) IVA esclusa.
2. Tuttavia, prima dell'emissione della Richiesta di Approvvigionamento, tra le parti possono essere concordati importi minimi di consegne diversi dall'importo minimo previsto.
3. Qualora il valore dei prodotti richiesti sia inferiore all'importo minimo per consegna, il Fornitore ha la facoltà di non effettuare la consegna di tutta o parte dei prodotti richiesti; in questo caso deve informare per iscritto il Punto Ordinante. Pertanto, le Richieste di Approvvigionamento si considerano, limitatamente ai prodotti non consegnati, come non emesse.
4. L'importo minimo non si applica alla fornitura di eventuali prodotti destinati alla preparazione di diete speciali. Pertanto, il Fornitore è obbligato alla fornitura di questa tipologia di prodotti a prescindere dall'importo minimo.
5. Eventuali eccedenze dei quantitativi di derrate in consegna, non sono riconosciute e pertanto non sono pagate.
6. Nel caso in cui le derrate in consegna risultassero in quantitativi inferiori ai quantitativi ordinati, il Fornitore ha l'obbligo di reintegrare, nelle modalità più avanti indicate, le quantità mancanti.

Art. 15 - Strumenti informatici per le richieste di approvvigionamento e la gestione delle non conformità

1. Il Fornitore si impegna ad adeguarsi agli strumenti informatici utilizzati dalla Stazione Appaltante entro 15 gg. dalla data di inizio della fornitura per tutto quanto riguarda la formulazione delle richieste di approvvigionamento, l'invio dei documenti di trasporto e/o altre tipologie di modulistica (es. emissione di non conformità).
2. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione di AGECE il proprio personale e/o collaboratori esterni (es: società di software) qualora si rendessero necessarie attività di formazione e/o adeguamenti del proprio sistema all'uso dei programmi della stazione Appaltante.

Art. 16 - Conservazione, trasporto e consegna dei prodotti

1. Il Fornitore deve approntare e conservare i prodotti, preparare le spedizioni, effettuare il trasporto e la consegna in conformità:
 - alle norme igienico - sanitarie vigenti per il settore alimentare, con particolare riguardo al Regolamento CEE/UE n.853/2004 concernente la sicurezza igienica dei prodotti alimentari nonché eventuali normative emanate in corso di svolgimento del contratto;

- alle normative cogenti specifiche del settore tra cui la tracciabilità dei prodotti alimentari ai sensi del Regolamento CE n.178/2002.
 - al Manuale di corretta prassi igienica per il settore delle imprese di commercializzazione alimentare all'ingrosso, validato dal Ministero della Salute.
2. Il Fornitore deve effettuare la consegna dei prodotti presso l'area adiacente all'ingresso del magazzino/cella del Punto di Consegna, mediante proprio personale o personale di ditte da lui incaricate.
 3. Salvo diversi accordi, la consegna dei prodotti oggetto di fornitura deve avvenire su idonei bancali, roll, pedane, cassette o contenitori idonei. Qualora situazioni logistiche particolari lo impongano, il Fornitore deve avvalersi di attrezzature e/o supporti adeguati allo stato fisico dei luoghi di consegna.
 4. Il Fornitore, nel caso in cui la consegna, per alcuni prodotti, avvenga mediante utilizzo di cassette, contenitori ecc. deve provvedere al tempestivo ritiro di detti contenitori;
 5. La proprietà di dette attrezzature resta del Fornitore, il quale non può richiedere alcuna cauzione in relazione alle attrezzature messe a disposizione. Le attrezzature non più utilizzabili in corso di vigenza contrattuale devono essere ritirate e sostituite dal Fornitore. Al termine del contratto il Fornitore deve ritirare tutte le attrezzature utilizzate.
 6. Tutti i prodotti alimentari devono essere consegnati in confezioni che ne permettano un facile e immediato controllo e con imballaggi ed etichettature conformi alle prescrizioni di legge vigenti in materia.
 7. Al fine di garantire il rispetto delle frequenze di consegna previste nell'Elenco delle Referenze, con particolare riferimento ai prodotti con frequenza di consegna giornaliera, al Fornitore è riconosciuta la possibilità di stipulare accordi con rivenditori localizzati nei pressi dei Punti di Consegna. Tali accordi non comportano alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali assunti dal Fornitore, che rimane l'unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
 8. Non potranno essere consegnati prodotti non previsti nell'Elenco delle Referenze senza previa autorizzazione del Punto Ordinante.

Art.17 - Imballaggi e contenitori

1. Tutti gli imballaggi destinati a venire a contatto direttamente o indirettamente con i prodotti alimentari devono escludere il trasferimento di sostanze ai prodotti alimentari stessi, in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana o da comportare una modifica inaccettabile della loro composizione o un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.

2. Fermo quanto previsto al comma 1, gli imballaggi devono altresì rispondere ai requisiti di cui all'Allegato F, della parte IV "Rifiuti" del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche, in particolare:

- m) UNI EN 13432:2002 Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi;
- n) UNI EN 13427:2005 Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- o) UNI EN 13428:2005 Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione- Prevenzione per riduzione alla fonte;
- p) UNI EN 13429:2005 Imballaggi – Riutilizzo
- q) UNI EN 13430:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali;
- r) UNI EN 13431:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo.

3. I contenitori e gli imballaggi devono presentarsi integri, essere esenti da infestanti o segni di infestazioni, odori particolari, sporchi, bagnati o ammuffiti. Nel caso di mancato rispetto di tale norma sarà applicata la penalità prevista.

TITOLO III

SOSTITUZIONE DI PRODOTTI TEMPORANEA O DEFINITIVA

Art. 18 - Sostituzione di prodotti indicati nell'Elenco delle Referenze per indisponibilità

1. Il presente articolo si applica per tutte le categorie di prodotto presenti nell'Elenco delle Referenze purché i prodotti sostitutivi siano conformi ai requisiti minimi previsti dalle Specifiche Tecniche:
 - *Specifiche tecniche relative alle caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari;*
 - *Specifiche tecniche relative ai limiti critici dei valori microbiologici e chimico fisici degli alimenti*
2. Nel caso in cui sopraggiunga l'indisponibilità temporanea o definitiva di uno o più degli articoli di prodotto presenti nell'Elenco delle Referenze, il Fornitore può chiedere al Punto Ordinante la sostituzione purché l'articolo di prodotto proposto sia conforme ai requisiti minimi previsti dalle Specifiche Tecniche.
3. Il Fornitore, qualora intenda richiedere la sostituzione temporanea o definitiva di uno o più prodotti deve compilare, per ogni prodotto oggetto di richiesta di sostituzione il Modulo B - **"Richiesta di sostituzione temporanea/definitiva di prodotto"** trasmetterlo via PEC al Punto Ordinante, allegando

la documentazione in esso richiamata (relazione sulle motivazioni della richiesta, scheda tecnica del prodotto e copia dell'etichetta del prodotto proposto in sostituzione).

4. La comunicazione di non disponibilità deve indicare:

- il codice,
- la Denominazione di Vendita dell'articolo di prodotto momentaneamente indisponibile,
- il periodo temporale di non disponibilità,
- tutti i dati relativi all'articolo di prodotto offerto in sostituzione sopra indicati;

5. Nel caso in cui sopraggiunga l'indisponibilità definitiva di tutte le marche o dell'unica marca indicate/a dal Fornitore in sede di stipula del contratto, il Fornitore può chiederne al Punto Ordinante la sostituzione definitiva.

6. Nel caso in cui nel corso della durata contrattuale, il Punto Ordinante o il Fornitore, riscontrino che per determinati prodotti/marchi siano sopraggiunte particolari problematiche inerenti la sicurezza alimentare o alla non gradibilità da parte degli utenti o criticità relative al numero/tipologia di allergeni presenti, una Parte può chiedere all'altra Parte, la sostituzione del prodotto dall'Elenco delle Referenze, con altro prodotto equivalente o di qualità superiore. In tal caso il Fornitore deve presentare al Punto Ordinante la scheda tecnica del prodotto sostitutivo e non può richiedere alcun adeguamento economico rispetto al prezzo offerto in sede di gara.

7. Il Punto Ordinante si riserva la facoltà di valutare la richiesta o la proposta, sia temporanea che definitiva, e di effettuare, o far effettuare, le prove ritenute opportune di caso in caso, volte a confermare il possesso, da parte del prodotto offerto in sostituzione, delle caratteristiche equivalenti o superiori rispetto al prodotto previsto nell'Elenco delle Referenze e nelle Specifiche Tecniche.

8. Qualora il Punto Ordinante ritenga opportuno incaricare organismi di controllo per l'esecuzione di determinazioni analitiche o di verifiche ispettive, i costi di tali prestazioni sono posti a carico del Fornitore.

9. In tal caso il Punto Ordinante comunica al Fornitore l'organismo prescelto preposto ai controlli. Il Fornitore provvede ad emettere il relativo incarico all'organismo indicato, precisando che i risultati delle valutazioni dovranno essere messi a disposizione anche del Punto Ordinante.

10. Al termine della valutazione il Punto Ordinante comunica al Fornitore l'eventuale accettazione della sostituzione di prodotto richiesta.

11. Le sostituzioni effettuate dal Fornitore non danno in nessun caso diritto allo stesso di pretendere variazioni in aumento del prezzo unitario attribuito al singolo prodotto.

12. Nel caso di mancato rispetto della procedura di cui ai punti precedenti sarà applicata la penale prevista dal presente capitolato.

Art. 19 - Indisponibilità temporanea di una marca di prodotto

1. Nel caso in cui sopraggiunga l'indisponibilità temporanea della marca prescelta dal Punto Ordinate per un prodotto, il Fornitore deve tempestivamente comunicare, tramite PEC, al Punto Ordinate la non disponibilità di quella determinata marca.
2. Il Fornitore, in tal caso, deve compilare, per ogni marca di prodotto non disponibile il Modulo B - **"Richiesta di sostituzione temporanea/definitiva di prodotto"** trasmetterlo via PEC al Punto Ordinate, allegando la documentazione in esso richiamata: (relazione sulle motivazioni della richiesta, scheda tecnica del prodotto e copia dell'etichetta del prodotto proposto in sostituzione).
3. Nella comunicazione di non disponibilità temporanea deve indicare:
 - il codice,
 - la Denominazione di Vendita dell'articolo di prodotto momentaneamente indisponibile,
 - il periodo temporale di non disponibilità;
 - denominazione dell'articolo di prodotto offerto in sostituzione;
4. Qualora in sede di offerta il Fornitore abbia indicato più marche per lo stesso prodotto, egli è tenuto a fornire una delle marche indicate a scelta del Punto Ordinate.
5. Nel caso in cui il Fornitore in sede di stipula del contratto abbia offerto una sola marca per prodotto, egli è tenuto a fornire una marca sostitutiva di qualità almeno equivalente. Resta inteso che i prodotti proposti in sostituzione devono essere forniti alle medesime condizioni economiche di quelli oggetto di temporanea sostituzione.
6. Nel caso in cui la non disponibilità temporanea della marca di uno o più prodotti, esclusi i prodotti certificati di cui al successivo articolo, si protragga per più di 30 giorni solari, il Fornitore è obbligato alla sostituzione definitiva del prodotto non disponibile secondo le modalità precedentemente descritte.
7. Nel caso di mancato rispetto delle procedure, di cui ai punti precedenti sarà applicata la penale prevista dal presente capitolato.

Art. 20 - Indisponibilità temporanea di prodotti certificati

1. In caso di non disponibilità temporanea della marca di prodotti biologici o di prodotti certificati (intendendosi per prodotti certificati quelli di cui alle rispettive normative comunitarie, nazionali e regionali di riferimento), si procede nei modi previsti negli articoli precedenti.
2. In tal caso il Fornitore deve offrire in sostituzione prodotti che abbiano caratteristiche qualitative equivalenti o superiori a quello/i temporaneamente sostituito/i. In caso contrario il Fornitore subirà

le penali previste nel presente capitolato. Resta inteso che i prodotti proposti in sostituzione devono essere forniti alle medesime condizioni economiche di quelli oggetto di temporanea sostituzione.

3. Nel caso in cui non fosse momentaneamente disponibile un prodotto certificato di nessuna marca, i prodotti sono sostituiti con corrispondenti prodotti convenzionali presenti nell'Elenco delle Referenze. In tal caso il Fornitore ha l'obbligo tassativo di comunicare immediatamente al Punto Ordinante l'elenco di prodotti di cui non è stato possibile l'approvvigionamento, indicando contestualmente i prodotti sostitutivi.
4. I prodotti convenzionali, proposti in sostituzione, devono essere forniti alle condizioni economiche previste nell'Elenco delle Referenze.
5. Nel caso in cui la non disponibilità temporanea di uno o più prodotti certificati si protragga per più di 30 giorni solari, il Fornitore è obbligato alla sostituzione definitiva del/i prodotto/i non disponibile secondo le modalità precedentemente descritte ovvero utilizzando il Modulo B ***“Richiesta di sostituzione di prodotto”***.
6. Nel caso di mancato rispetto della procedure, di cui ai punti precedenti sarà applicata la penale prevista dal presente capitolato.

Art. 21 - Caratteristiche dei mezzi di trasporto

1. Gli automezzi impiegati dal Fornitore, adibiti al trasporto dei prodotti alimentari devono essere idonei nelle dotazioni (i.e. sponda idraulica) e adibiti esclusivamente al trasporto di alimenti e comunque conformi alle normative vigenti. In particolare, per il trasporto di prodotti da conservare a temperatura controllata, positiva o negativa, gli automezzi devono essere dotati di idonee attrezzature di frigo-conservazione con monitoraggio costante della temperatura mediante teletermometro registratore.
2. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere l'idoneità igienico sanitaria dei mezzi di trasporto utilizzati.
3. Sui mezzi di trasporto utilizzati deve essere presente un'etichetta posta a non più di un metro dal pianale, sulla quale sia possibile rilevare la firma e la data dell'ultimo lavaggio del mezzo.
4. Qualora siano riscontrate inadempienze rispetto alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2 per ogni episodio sarà applicata la penale prevista dal presente capitolato.

Art. 22 - Obblighi del personale addetto

1. Il personale impiegato nella fornitura deve possedere adeguata professionalità, soddisfare i requisiti previsti dalle normative igienico - sanitarie vigenti e conoscere le norme di igiene degli alimenti nonché le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

2. Il personale impiegato del Fornitore deve avere un atteggiamento corretto ed in caso di contestazione sulla qualità delle derrate, non deve opporre rifiuti alle decisioni prese dagli addetti al ricevimento delle merci.
3. Qualora siano riscontrate inadempienze rispetto agli obblighi del personale, per ogni episodio sarà applicata la penale prevista.

TITOLO IV

ACCETTAZIONE DELLE MERCI E CONTROLLI DI CONFORMITA'

Art. 23 - Consegna e accettazione della merce

1. All'atto del ricevimento della merce il personale in servizio presso i Punti di Consegna, all'uopo incaricato, effettuerà controlli quantitativi e qualitativi sulle merci in consegna.
2. Nello specifico saranno eseguiti:
 - controlli "a vista" e/o mediante strumenti di misurazione (i.e. bilance, termometri, misuratori del calibro) sullo stato della merce consegnata;
 - controllo della rispondenza della merce alla Richiesta di approvvigionamento (Modulo A);
 - controllo della rispondenza della merce consegnata al documento di trasporto;
 - controlli a campione sullo stato igienico degli automezzi utilizzati per il trasporto delle derrate alimentari.
3. Ad ogni arrivo la merce deve essere corredata di documento di trasporto, in duplice copia, contenente i seguenti dati:
 - il nome del Fornitore e del Punto di Consegna;
 - la data e l'ora della consegna;
 - la descrizione dei prodotti;
 - le quantità consegnate;Qualunque scostamento dai suddetti dati autorizza la non accettazione della merce.
4. Per quanto riguarda i prodotti ittici surgelati/congelati, il documento di trasporto deve contenere altresì, per ogni prodotto, il peso netto dello stesso, il peso lordo comprensivo della glassatura e l'indicazione della relativa percentuale di glassatura.
5. La firma per ricevuta della merce non impegna il Punto Ordinante e il Punto di Consegna, i quali si riservano di comunicare le proprie osservazioni ed eventuali contestazioni con successive comunicazioni scritte.
6. Con particolare riferimento ad eventuali scostamenti quantitativi, il Punto Ordinante e il Punto di Consegna si riservano la possibilità di:

- respingere l'eccedenza di fornitura, addebitando al Fornitore eventuali spese di magazzinaggio relative alla merce in questione;
 - accettare le differenze quantitative riscontrate, anche modificando i quantitativi di forniture successive;
 - ottenere dal Fornitore l'invio di merce mancante con le tempistiche definite dalla stazione appaltante, fermo restando che ogni maggior onere per l'integrazione della fornitura è a carico del Fornitore.
7. Per quanto riguarda il controllo qualitativo della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegna il Punto Ordinate se non come accettazione delle quantità ricevute. Il Punto Ordinate si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa e quantitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata e di comunicare successivamente le proprie eventuali osservazioni e contestazioni.
8. Il Punto Ordinate si riserva la possibilità di addebitare al Fornitore danni eventualmente riportati in seguito a non conformità della fornitura, riscontrate in fase di accettazione o durante l'utilizzo della merce nel proprio processo produttivo.
9. In tali casi, al Fornitore sarà data immediata comunicazione e fornita massima disponibilità per la verifica delle motivazioni e la congruità dell'importo conteggiato, prima di ricevere l'eventuale addebito.

Art. 24 - Sostituzioni a seguito di verifiche alla consegna

1. Il Fornitore è obbligato alla sostituzione dei prodotti che, a seguito di verifiche "a vista" e/o mediante strumenti di misurazione (i.e. bilance, termometri) effettuate dai Punti di Consegna al momento della consegna dei prodotti stessi, risultassero non conformi ai requisiti di legge, ai requisiti definiti nel presente Capitolato – e relativi Allegati – e nell'Elenco delle Referenze.
2. Per i prodotti risultati non conformi, la sostituzione deve essere eseguita dal Fornitore con le tempistiche (data e orario) richieste dal Punto Ordinate.
3. Le richieste di sostituzione dei prodotti sono effettuate da parte del Punto Ordinate mediante compilazione e invio al Fornitore del *Modulo C - **Richiesta di sostituzione di prodotto non conforme.***
4. La merce contestata e non ritirata entro la successiva consegna verrà eliminata e non pagata.
5. In caso di inadempimento agli obblighi di sostituzione, sono applicate le penali previste, previo invio al Fornitore di formale reclamo, che avviene compilando il *Modulo D - **Reclamo al Fornitore;***

6. Nel caso in cui il Fornitore, nonostante la penale applicata, non intenda comunque ottemperare all'obbligo di sostituzione dei prodotti riscontrati non conformi a seguito dei controlli e delle verifiche effettuati all'atto della consegna, AGECE si riserva di avviare la seguente procedura:
- a) Identificazione dei campioni dei prodotti sospettati di non conformità apponendovi l'etichetta **"In attesa di accertamento"** nella quale devono essere indicate anche la data e l'ora di identificazione e le anomalie riscontrate. Nel caso in cui il prodotto sia deperibile deve essere conservato a temperatura conforme alle istruzioni riportate in etichetta;
 - b) compilazione e invio al Fornitore del Modulo E - Accertamento di non conformità;
 - c) avvisare la società incaricata dei controlli di conformità, richiedendo di effettuare la campionatura e l'esecuzione delle determinazioni analitiche necessarie per valutarne la conformità ai requisiti di legge e ai requisiti contrattuali.
7. Nel caso in cui le determinazioni analitiche confermino la non conformità del prodotto si procede nei modi previsti dall'Articolo 28 del presente Capitolato.
8. Nel caso in cui le determinazioni analitiche non confermino la non conformità del prodotto, il Punto Ordinate deve pagare al Fornitore le derrate contestate e sostenere i costi delle determinazioni eseguite.
9. Nei casi in cui, per esigenze di servizio il Punto Ordinate e/o i Punti di Consegna, necessitino dei prodotti non consegnati ovvero erroneamente forniti e il Fornitore non effettui la sostituzione nei tempi prescritti, esse possono acquistare detti prodotti da terzi. In tal caso il Fornitore è obbligato a rimborsare i costi sostenuti anche se maggiori, documentati mediante la relativa fattura o altro documento giustificativo.

Art. 25 - Verifiche successive alla consegna e sostituzioni

- 1. Il Fornitore è obbligato alla sostituzione di quei prodotti la cui non conformità sia stata accertata anche successivamente alla consegna.
- 2. Per i prodotti risultati non conformi, la sostituzione deve essere eseguita dal Fornitore con le tempistiche (data e orario) richieste dal Punto Ordinate.
- 3. Le richieste di sostituzione dei prodotti sono effettuate da parte del Punto Ordinate mediante compilazione e invio, mediante PEC, al Fornitore del Modulo C - Richiesta di sostituzione di prodotto non conforme.
- 4. In caso di inadempimento agli obblighi di sostituzione, sono applicate le penali previste, previo invio al Fornitore di formale reclamo, che avviene compilando il Modulo D - Reclamo al Fornitore.

5. Nel caso in cui il Fornitore, nonostante la penale contestata, non intenda comunque ottemperare all'obbligo di sostituzione dei prodotti riscontrati e comunicati non conformi, a seguito dei controlli e delle verifiche effettuate dal Punto Ordinante di concerto con i Punti di Consegna, AGECE si riserva di procedere nel seguente modo:
- a) identificare i campioni dei prodotti sospettati di non conformità apponendovi l'etichetta **"In attesa di accertamento"** nella quale devono essere indicate anche la data e l'ora di identificazione e le anomalie riscontrate. Nel caso in cui il prodotto sia deperibile deve essere conservato a temperatura conforme alle istruzioni riportate in etichetta;
 - b) compilare il *Modulo E – Accertamento di non conformità*;
 - c) avvisare la società incaricata dei controlli di conformità, richiedendo di effettuare la campionatura e l'esecuzione delle determinazioni analitiche necessarie per valutarne la conformità ai requisiti di legge e ai requisiti contrattuali.
6. Nel caso in cui le determinazioni analitiche confermino la non conformità del prodotto si procede nei modi previsti dall'Articolo 29 del presente Capitolato.
7. Nel caso in cui le determinazioni analitiche non confermino la non conformità del prodotto, il Punto Ordinante deve pagare al Fornitore le derrate contestate e sostenere i costi delle determinazioni analitiche eseguite.
8. Qualora, per esigenze di servizio, i Punti di Consegna necessitino dei prodotti non consegnati ovvero erroneamente forniti e il Fornitore non effettui la sostituzione nei tempi prescritti, esse possono acquistare detti prodotti da terzi. In tal caso il Fornitore è obbligato a rimborsare i costi sostenuti ovvero gli eventuali maggiori costi, documentati mediante la relativa fattura o altro documento giustificativo.

Art. 26 - Controlli di conformità mediante visite ispettive

1. AGECE si riserva di effettuare, senza preavviso e con le modalità ritenute più opportune, controlli di conformità delle forniture e delle attività rese dal Fornitore. Tali controlli possono essere effettuati direttamente da AGECE o affidando tali attività a Organismi terzi specializzati.
2. Le visite, le verifiche e le analisi oltre che sui singoli prodotti possono essere effettuate anche su: luoghi di produzione e stoccaggio presso i fornitori, sui mezzi di trasporto impiegati nonché richiedere la documentazione attinente l'appalto (es. certificazioni di derrate, documenti di acquisto, ecc.).
3. Il Fornitore, per le verifiche di cui sopra è obbligato a consentire l'accesso presso le proprie strutture e presso le strutture di eventuali subfornitori, e/o mezzi ogniqualvolta si renda necessario ai fini delle attività di controllo. Il Fornitore deve altresì consentire l'effettuazione delle verifiche ispettive e mettere a disposizione di AGECE o dei soggetti da questa incaricati, tutte le informazioni e i supporti

documentali necessari ai fini dell'espletamento dell'attività ispettiva. Le attività ispettive sono svolte in contraddittorio con il Fornitore o con persona da questi delegata. Gli esiti delle attività ispettive espletate presso le strutture del Fornitore sono registrati su apposita modulistica sottoscritta dalle Parti.

4. Nel caso in cui al momento dell'ispezione non sia presente il Fornitore, ovvero un suo delegato, ovvero non sia reperibile entro un tempo massimo di 30 minuti, l'attività ispettiva è comunque espletata ed il Fornitore non può in alcun modo inficiarne la validità.
5. I controlli sono finalizzati a verificare la conformità delle forniture ai requisiti di legge e ai requisiti definiti nel presente Capitolato e nell'Elenco delle Referenze.
6. In via esemplificativa e non esaustiva sono oggetto di verifica ispettiva e di controllo i seguenti documenti

Oggetto della Verifica	Documenti e Norme di riferimento
Piano di autocontrollo applicato presso le piattaforme di distribuzione dei prodotti	HACCP - Codex Alimentarius, Rev. 4, 2003 FAO / WHO
Piano di autocontrollo applicato durante la consegna dei prodotti (non in piattaforma)	
Conformità delle forniture	Capitolato tecnico, specifiche tecniche, documenti contrattuali
Gestione delle non Conformità rilevate sui beni e servizi connessi	Norma Serie UNI EN ISO 9001:2015
Gestione delle Azioni Correttive/Preventive su carenze relative ai beni e servizi	
Corretta prassi igienica	Manuale di corretta prassi igienica applicato dal Fornitore e dagli eventuali subappaltatori

7. Nel caso in cui AGECE o i soggetti incaricati del controllo rilevino la non conformità, il Fornitore entro il tempo massimo che sarà indicato dal Punto Ordinante, deve porre in essere le opportune azioni volte alla immediata risoluzione sia delle non conformità riscontrate sia delle cause che l'hanno generata.
8. Il Fornitore inoltre deve provvedere alla predisposizione della documentazione necessaria atta a conseguire la formale evidenza delle attività eseguite per la risoluzione definitiva delle non conformità riscontrate.

Art. 27 - Controlli di conformità eseguiti mediante prelievi di campioni e verifiche analitiche

1. I controlli di conformità prevedono l'esecuzione di prelievamento di campioni da sottoporre a verifiche analitiche presso un Laboratorio di Prova fiducia del Punto Ordinante, in possesso di

autorizzazione del Ministero della Salute, per effettuare analisi sugli alimenti e di certificazione ai sensi della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018.

2. I campioni di prodotto devono essere prelevati nelle quantità idonee per l'esecuzione delle verifiche analitiche.
3. I prodotti prelevati devono essere esattamente identificati (i.e. lotto di produzione, data confezionamento, ecc.).
9. Per i prodotti sfusi l'identificazione del prodotto fa riferimento alla data di consegna del prodotto medesimo e a quanto riportato sui documenti di trasporto.
10. L'attività di prelievo deve essere documentata mediante stesura di un verbale di prelievo. Copia del verbale di prelievo deve essere inviata al Fornitore.

Art. 28 - Gestione delle non conformità derivate dai risultati analitici

1. Nell'ipotesi in cui le verifiche analitiche di prima istanza, rilevino la non conformità del/i prodotto/i esaminati, il Punto Ordinante comunica per iscritto al Fornitore gli esiti delle verifiche analitiche effettuate.
2. Nel caso in cui il Fornitore non accetti i risultati delle verifiche di primo grado, le parti di comune accordo incaricano un altro Laboratorio di analisi accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018, per l'effettuazione delle analisi di secondo grado, relativamente alle non conformità rilevate dalle analisi di prima istanza.
3. Nel caso in cui le verifiche analitiche di seconda istanza confermino la non conformità del/i prodotto/i, il Fornitore è tenuto a:
 - pagare le spese per le verifiche analitiche di primo e di secondo grado, nonché la penale di cui al successivo art. 31 del presente capitolato, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni;
 - ritirare il prodotto oggetto della contestazione entro il tempo massimo di 1 giorno naturale e consecutivo dalla data della comunicazione degli esiti di non conformità inviata dal Punto Ordinante. Trascorso inutilmente tale termine massimo, il Punto Ordinante procederà alla distruzione del prodotto/i ponendo gli eventuali costi a carico del Fornitore;
 - non pretendere il pagamento del prodotto contestato;
 - corrispondere ad AGECS i costi eventualmente sostenuti per l'acquisto del prodotto/i sostitutivo/i da altro fornitore.
4. Nel caso in cui le analisi di seconda istanza non rilevino la/e non conformità contestata/e dal Punto Ordinante a seguito delle verifiche analitiche di primo grado, al Fornitore sono poste a carico solamente le spese delle analisi di seconda istanza.

Art. 29 - Gestione delle non conformità derivate dai risultati analitici

1. Il Punto Ordinante, nel caso in cui lo ritenga opportuno, può inoltrare al Fornitore eventuali reclami per carenze riscontrate nei prodotti forniti e/o nei servizi connessi alla fornitura (i.e. attività di ricevimento delle Richieste di Approvvigionamento, modalità di consegna dei prodotti, reiterate non conformità dei prodotti consegnati ecc.).
2. A tal fine, il Punto Ordinante deve utilizzare l'apposito *Modulo D - Reclamo al Fornitore*, compilato in tutte le sue parti.
3. Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare le proprie eventuali controdeduzioni entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricezione del reclamo. In mancanza di risposta e di presentazione delle controdeduzioni, entro detto termine, il reclamo si intende accolto.
4. In conseguenza dell'accettazione del reclamo, il Fornitore deve provvedere a porre i necessari rimedi affinché venga risolta la causa che ha dato origine al reclamo, nei termini massimi stabiliti dai soggetti che hanno inoltrato il reclamo.

TITOLO V

PENALI

Art.30 – Applicazione delle penali

1. Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel presente Capitolato, il Punto Ordinante previo invio al Fornitore di formale Reclamo, si riserva di applicare penali a garanzia del rispetto delle norme contenute nel presente capitolato. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze stesse.
2. Le penali minime che il Punto Ordinante si riserva di applicare sono le seguenti:

n.	Penale in €	Motivazione
1	250,00	Per ogni derrata non conforme alle "Specifiche tecniche relative alle caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari"
2	500,00	Per ogni verifica microbiologica non conforme a quanto previsto dalle "Specifiche tecniche relative ai limiti critici dei valori microbiologici e chimico fisici degli alimenti" nel caso si siano riscontrati valori superiori a quelli definiti per <u>microrganismi non patogeni</u>
3	1.500,00	Per ogni verifica microbiologica non conforme a quanto previsto dalle "Specifiche tecniche relative ai limiti critici dei valori microbiologici e chimico fisici degli alimenti" nel caso si sia riscontrata la presenza di <u>microrganismi patogeni</u>

4	300,00	Mancato rispetto della procedura di sostituzione dei prodotti per indisponibilità definitiva. La penale si applica per ogni episodio di mancata sostituzione dei prodotti secondo la procedura prevista
5	300,00	Mancato rispetto della procedura di sostituzione dei prodotti per indisponibilità definitiva o temporanea. La penale si applica per ogni episodio di mancato rispetto della procedura prevista
6	300,00	Mancata comunicazione al Punto Ordinante di indisponibilità temporanea della marca di un prodotto. La penale si applica per ogni episodio di mancata sostituzione dei prodotti secondo la procedura prevista
7	1.500,00	Per ogni mancata attivazione entro i tempi fissati dal Punto Ordinante di azioni correttive e preventive richieste a seguito di rilevazioni di non conformità e/o di reclami
8	1.500,00	In caso di ritrovamento di corpi estranei organici e inorganici nelle derrate consegnate
9	200,00	Non rispondenza della tipologia di prodotto consegnato con quello ordinato. La penale si applica ogni qualvolta si verifichi una consegna non conforme all'ordine
10	200,00	Ritardata consegna di una tipologia di prodotto. Per ritardata consegna si intende quella effettuata con un ritardo massimo 1 ora rispetto agli orari stabiliti da AGECE. La penale si applica ogni qualvolta si verifichi una consegna ritardata
11	300,00	Mancata consegna di un prodotto ordinato, ovvero nel caso in cui il Fornitore non lo consegna nei giorni stabiliti o con ritardo di oltre 1 ora. La penale si applica ogni qualvolta si verifichi la non conformità
12	800,00	Mancata consegna di tutta la merce ordinata, ovvero nel caso in cui il Fornitore non la consegna nei giorni stabiliti. La penale si applica per ognuno di detti episodi
13	1.000,00	Mancata comunicazione al Punto Ordinante della non disponibilità di prodotti agroalimentari biologici o certificati. La penale è applicata ogni volta in cui non venga effettuata la comunicazione.
14	500,00	Mancato adempimento all'obbligo di sostituzione entro le tempistiche (data e orario) indicate dal Punto Ordinante
15	800,00	Per ogni caso di sostituzione di prodotti presenti nell'Elenco dei Prodotti con altri prodotti senza previa autorizzazione del Punto Ordinante

16	200,00	Riscontro di inadempienze rispetto alle caratteristiche igieniche dei mezzi di trasporto e/o dei contenitori e degli imballaggi. La penale si applica per ogni singolo episodio di inadempienza riscontrata
17	200,00	Riscontro di inadempienze rispetto agli obblighi del personale addetto. La penale si applica per ogni singolo episodio di inadempienza riscontrata
18	1.000,00	Per ogni caso in cui il Fornitore non permetta l'accesso presso le proprie strutture agli organismi incaricati dell'espletamento dei controlli di conformità
19	500,00	Mancata sostituzione del responsabile della fornitura entro un giorno lavorativo dalla richiesta da parte del Punto Ordinate
20	500,00	Mancata sostituzione del personale che contravviene alle norme comportamentali previste dal presente capitolato
21	100,00	Mancato adeguamento ai sistemi informatici di AGECE per la gestione della fornitura. La penale si applica per ogni giorno di ritardo a far data dell'inizio della fornitura.
22	Da 200,00 a 3.000,00	per ogni ulteriore infrazione alle norme previste dal Capitolato tecnico, a seconda della gravità

- La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
- Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di AGECE a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 31 - Procedura di applicazione delle penalità

- L'applicazione delle penalità rientra nelle competenze di AGECE.
- Ogni applicazione di penali deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale il Fornitore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni lavorativi dalla comunicazione dal Punto Ordinate.
- Trascorso inutilmente tale termine o qualora le controdeduzioni non siano ritenute valide, il Punto Ordinate procede, entro 20 giorni lavorativi, all'applicazione delle penali.
- L'applicazione delle penalità è adottata con provvedimento formale emesso da AGECE e l'importo delle stesse sarà recuperato mediante corrispondente riduzione dai pagamenti più prossimi in modo diretto.

TITOLO VI

ASPETTI RELATIVI AL PERSONALE DEL FORNITORE

Art. 32 – Responsabile della fornitura designato dal Fornitore

1. Il Fornitore deve indicare il nominativo di un suo rappresentante avente la mansione di Responsabile della fornitura che avrà il compito di predisporre tutti gli adempimenti previsti contrattualmente e che fungerà da referente nei confronti del Punto Ordinante. Ogni comunicazione, segnalazione o reclamo eseguito nei confronti del Responsabile della fornitura si intenderà eseguito al Fornitore medesimo.
2. Il Responsabile deve inoltre controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti per il regolare funzionamento della fornitura. Egli deve mantenere un contatto continuo con i referenti del Punto Ordinante. Il Responsabile dovrà essere reperibile tramite telefono cellulare, fax e e-mail e per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ore di servizio.
3. Il Responsabile della Fornitura deve aver svolto ruoli di responsabilità per un periodo minimo non inferiore a tre anni. Detto requisito deve essere provato mediante presentazione del relativo curriculum professionale al momento della stipula del contratto.
4. In ogni caso di assenza o impedimento del Responsabile, il Fornitore dovrà comunicare al Punto Ordinante il nominativo e i recapiti di un sostituto di pari professionalità o superiore.

Art. 33 – Diritto di sciopero

1. L'oggetto del presente appalto costituisce fornitura di pubblica utilità, pertanto, in caso di sciopero, si applicherà la Legge 146/90 e s.m.i., che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali, secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti integrativi provinciali ed aziendali, per quanto riguarda i contingenti di personale.
2. In caso di sciopero che riguardi i servizi prestati dal Fornitore, lo stesso dovrà provvedere, tramite avviso scritto, con un anticipo di 5 giorni, a segnalare al Punto Ordinante la data effettiva dello sciopero programmato.
3. In caso di sciopero che possa compromettere l'operatività delle strutture gestite dalla Stazione Appaltante, la stessa dovrà provvedere, tramite avviso scritto, con un anticipo di almeno 2 giorni, a segnalare al Fornitore la data effettiva dello sciopero programmato.
4. Al verificarsi delle ipotesi sopra descritte il Fornitore ha l'obbligo di organizzare, in accordo con AGECS, la fornitura in modo tale da non interrompere l'erogazione del servizio di ristorazione.

Art.34 - Norme comportamentali del personale del Fornitore

1. Il personale del Fornitore impiegato nelle attività richieste è tenuto a:
 - tenere un comportamento discreto, decoroso ed irrepreensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione;
 - osservare tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare, generali e particolari, vigenti all'interno delle strutture ove effettuata la fornitura;
 - evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività della Stazione appaltante;
 - mantenere riservato quanto sarà a sua conoscenza in merito all'organizzazione e all'attività della Stazione appaltante, durante l'espletamento delle attività di cui trattasi.
2. AGECE può richiedere l'allontanamento del personale del Fornitore che contravviene alle disposizioni di cui sopra. In tal caso il Fornitore dovrà provvedere all'allontanamento entro 1 giorno dalla data di richiesta.

TITOLO VII

PREZZI E MODALITA' DI FATTURAZIONE

Art. 35 - Prezzo dei prodotti

1. Il prezzo unitario di ciascun prodotto è quello offerto dal Fornitore nel documento **"Elenco delle Riferenze"** Allegato B al Disciplinare di gara, il quale costituisce parte integrante del presente Capitolato e dei documenti contrattuali. Tale documento, presentato dal Fornitore in sede di gara, riporta, oltre agli elementi identificativi dei prodotti, relative frequenze di consegna e formato di confezione, il prezzo finale di vendita, risultato dalla gara al netto dell'IVA.
2. Il corrispettivo effettivamente pagato da AGECE è determinato in ragione dei quantitativi di derrate effettivamente ordinati e consegnati dal Fornitore nel corso del mese di riferimento.
3. I predetti corrispettivi si riferiscono a forniture effettuate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle prestazioni previste nel presente Capitolato e relativi allegati. Essi sono pertanto comprensivi di ogni onere e spesa, quali, a titolo esemplificativo: imballaggio, trasporto, facchinaggio, scarico, stoccaggio, ecc.
4. In particolare, si precisa che i corrispettivi stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti della Stazione appaltante.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero emanate

dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Art.36 - Fatturazione e pagamenti

1. La fatturazione delle prestazioni rese in esecuzione del contratto sarà effettuata con cadenza mensile. L'OEA sarà obbligato ad emettere fatture separate a seconda che si tratti di forniture presso le scuole e/o forniture presso i bar e/o forniture presso il Centro Cottura di via San Cristoforo. I pagamenti delle somme relative alle prestazioni oggetto del presente Capitolato saranno effettuati da AGECE in favore del Fornitore a mezzo bonifico bancario.
2. Ai sensi dell'art. 30, c. 5-bis del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, nel certificato di pagamento è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Alla fine di ogni mese il Fornitore dovrà predisporre un rendiconto analitico delle prestazioni realizzate nel mese precedente ed emettere una "fattura pro-forma" nella quale devono essere dettagliati i costi delle forniture, separati per ciascun Punto di Consegna e distinguendo le forniture fra prodotti secchi e ortofrutta;
4. Il documento contabile mensile "pro – forma" deve riportare:
 - a) I dati corrispondenti alle merci effettivamente consegnate, con riferimento dei relativi documenti di trasporto, tenendo conto di eventuali resi/rettifiche delle merci per non conformità rilevate o altri motivi entro l'ultimo giorno del mese di riferimento;
 - b) I prezzi di ogni singolo prodotto consegnato con e senza IVA;
 - c) L'ammontare della spesa sia per Punto di consegna sia complessivo mensile suddiviso distinguendo le derrate fra prodotti secchi e ortofrutta;
 - d) Gli estremi relativi alle modalità di pagamento e il n. di conto corrente dedicato;
 - e) Il codice CIG.
5. Tali dati dovranno, a richiesta di AGECE, essere forniti su supporto informatico o con flusso dati avente le caratteristiche richieste da AGECE stessa.
6. A seguito dell'invio della "fattura pro forma" AGECE provvederà alle verifiche contabili ed in caso rilevi difformità provvederà a comunicare tali difformità al Fornitore per le opportune modifiche;
7. Successivamente e previa ulteriore verifica della documentazione succitata, sarà redatta una attestazione di regolarità da AGECE, e il Fornitore potrà emettere la fattura all'interno della quale saranno conteggiate tutte le prestazioni effettuate nel mese di riferimento nonché esposto la ritenuta dello 0.50%;

8. Le fatture devono essere emesse in formato elettronico a seguito del benestare sui controlli contabili, dovranno essere compilate secondo le leggi vigenti, redatte in lingua italiana ed essere intestate a:
 - AGECE – area Ristorazione ed Eventi – Via San Cristoforo n. 2 – 37126 Verona – P. IVA 02769110236 ed inviate alla sezione Ragioneria di AGECE a mezzo PEC all’indirizzo comunicato successivamente alla stipula del contratto;
9. Il pagamento avverrà a 30 gg. fine mese dalla data di ricevimento dell’ultimo documento utile alle verifiche contabili, a seguito dell’emissione di relativa attestazione di regolarità da parte di AGECE, previa verifica di conformità delle prestazioni fornite.
10. AGECE è compresa nell’elenco delle aziende soggette a quanto previsto dal D.L. 50/2017. AGECE, pertanto, a fronte di una fattura ricevuta, erogherà l'importo complessivo al netto di IVA, che sarà versata da AGECE direttamente all'Erario. Le fatture soggette a split payment dovranno riportare la descrizione "Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72" o dicitura similare."
11. La liquidazione dei corrispettivi avverrà previo controllo, da parte di AGECE, del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte del Fornitore.
12. AGECE non potrà dare corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate.
13. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopradetti, il Fornitore non potrà opporre eccezione ad AGECE, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.
14. AGECE potrà rivalersi, per il recupero delle penali comminate, il rimborso di spese e il risarcimento di eventuali danni contestati al Fornitore, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra o in subordine a mezzo incameramento della garanzia definitiva.
15. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere le prestazioni oggetto del servizio e, comunque, le attività previste nel presente capitolato.

Art. 37 – Tracciabilità finanziaria

1. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., l’OEA si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto per l’erogazione del servizio di cui trattasi, conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche di cui all’art. 3, commi 1 e 7, del D.lgs. sopra indicato. Gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all’ufficio preposto della Stazione appaltante, per iscritto e nei termini prescritti, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Il Fornitore si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il presente

contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG (Codice Identificativo Gara) assegnato da AGECE.

3. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; il Fornitore si impegna ad esibire, a semplice richiesta di AGECE, la documentazione comprovante il rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente.
4. Il Fornitore si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente AGECE e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente contratto.
5. Il mancato rispetto degli adempimenti individuati dalla presente clausola contrattuale comporta, ai sensi della L.136/2010, la nullità assoluta del contratto.

Art. 38 – Adeguamenti dei prezzi

1. Le Parti potranno richiedere un adeguamento dei prezzi, in aumento o in diminuzione, secondo le modalità seguenti:

a) Ortofrutticoli freschi convenzionali e biologici

I prezzi di aggiudicazione restano fissi per il primo semestre di vigenza del contratto. A decorrere dal 1° giorno del secondo semestre di vigenza del contratto la revisione sarà operata ogni semestre, previa istruttoria condotta dal RUP sulla base delle medie dei prezzi risultanti dai listini del mercato all'ingrosso edito da VERONA MERCATO SPA ogni mercoledì, se non festivo. Se festivo si intende il listino del giovedì o il primo giorno utile.

Ogni semestre i prezzi così rilevati saranno confrontati con i prezzi medi rilevati nei primi sei mesi precedenti al fine di ricavarne la percentuale di aumento o di diminuzione. La revisione sarà applicata per aumenti uguali o superiori al 2% e diminuzioni uguali o superiori all'1%.

b) Altri prodotti

La revisione sarà operata dopo dodici mesi di vigenza del contratto, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall'ISTAT applicabili annualmente. Il parametro di riferimento sarà la variazione media dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto tabacchi (indice F.O.I.).

Si precisa che per ogni tipologia di prodotto, il prezzo di partenza di ogni revisione sarà sempre il prezzo da ultimo in vigore per quel prodotto.

TITOLO VIII

ONERI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 39 - Oneri economici a carico del Fornitore

1. Il Fornitore deve garantire la completezza e l'omogeneità della fornitura e deve pertanto farsi carico dell'efficienza dei servizi richiesti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono a carico del Fornitore, e quindi s'intendono compresi nell'Offerta dello stesso, le spese relative a:

- a) Tutte le spese necessarie per la realizzazione del servizio nei termini previsti dal presente capitolato;
- b) Spese sostenute dalla Stazione appaltante per effettuare la pubblicità all'appalto ai sensi della L. 17 dicembre 2012, n. 221, art. 34, comma 35. Dette spese saranno rimborsate a 60 gg. dall'aggiudicazione definitiva. In via presuntiva l'importo ammonta ad € 6.000,00 = oltre IVA.
- c) Spese per la stipulazione del contratto. Il Fornitore è tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria ed eventuali imposte di registro), senza alcuna esclusione od eccezione.
- d) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'AGEC, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
- e) Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'AGEC da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Art. 40- Garanzia definitiva

1. La garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, sarà prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse ed è disciplinata come disposto dall'art.103 del D.Lgs 50/2016.

2. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono i punti eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore del 20 per cento l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto eccedente il 20 per cento.
3. L'importo della garanzia è ridotto del 50% in virtù del possesso della certificazione UNI CEI ISO 9001:2015 richiesta come requisito di ammissione alla gara.
4. La garanzia deve riportare la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dalla stazione appaltante.
5. Tale deposito è costituito a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal Fornitore. In particolare si richiamano:
 - sospensione, ritardo o mancata effettuazione da parte dell'appaltatore di uno o più servizi;
 - risoluzione contrattuale.
6. Ogni qualvolta la Stazione appaltante si rivalga sulla garanzia, per qualsiasi motivo, la ditta aggiudicataria è tenuta a reintegrare la somma del deposito entro 30 giorni.
7. Il deposito resterà vincolato sino a gestione ultimata e, comunque, sino a quando non sarà stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con la ditta aggiudicataria. Nel caso in cui il contratto di appalto venisse dichiarato risolto per colpa dell'aggiudicatario, questo incorrerà nell'automatica perdita della garanzia che sarà incamerata dalla Stazione appaltante.
8. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell'aggiudicazione.

Art. 41 – Polizze Assicurative

1. L'OEA al momento della stipula del contratto, deve stipulare una polizza RCT/RCO nella quale deve essere esplicitamente indicato che la Stazione appaltante debba essere considerata "terzi" a tutti gli effetti. In particolare la polizza deve obbligatoriamente prevedere la copertura dei rischi da intossicazioni alimentari e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di ristorazione nonché ogni altro e qualsiasi danno agli utenti, conseguente alla fornitura delle derrate alimentari da parte del Fornitore.
2. Qualora si verificassero eventi dannosi (tossinfezioni, intossicazioni o altro) risultanti da nesso causale al mancato rispetto degli indici, potrebbero riscontrarsi gli estremi di un comportamento illecito, con le conseguenze a sensi di legge.
3. La polizza deve prevedere altresì la copertura per danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto o per danni a qualsiasi titolo causati dal Fornitore.

4. La polizza RCT/RCO dovrà essere prestata sino alla concorrenza dei massimali di seguito indicati:
 - € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro e per anno
 - € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per persona per sinistro
 - € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per danni a cose o animali.
5. Copia delle polizze di competenza dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della data di inizio della fornitura; qualora essa preveda rate scadenti durante il periodo di esecuzione del contratto, dovrà altresì essere consegnata, entro i quindici giorni successivi a tali scadenze di rate, copia dell'avvenuta quietanza di pagamento del premio.

TITOLO IX

ASPETTI CONTRATTUALI

Art. 42 - Durata contrattuale

1. Il contratto avrà durata di 2 anni, a decorrere dalla data di effettivo inizio della fornitura ovvero dal 01/12/2019 – 30/11/2021.
2. Alla scadenza naturale del contratto la Stazione appaltante, ai sensi del d.lgs 50/2016 e s.m.i. si riserva di richiedere al Fornitore il rinnovo del contratto per ulteriori due anni alle medesime condizioni operative e contrattuali.
3. Il Fornitore è tenuto a continuare l'esecuzione della fornitura di cui al presente capitolato anche dopo la scadenza del contratto, anche se dovuta a disdetta, secondo le medesime modalità e tempistiche di cui al presente capitolato, per tutto il periodo necessario alla Stazione appaltante per procedere a termini di legge (sei mesi) al nuovo affidamento della fornitura. Per quanto concerne le condizioni economiche della prosecuzione della fornitura, esse resteranno invariate.
4. AGECS si riserva, in caso di urgenza e/o necessità, di richiedere, ai sensi dell'art.32 c.13 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. l'avvio anticipato della fornitura, in pendenza di stipulazione del contratto. A seguito della richiesta il Fornitore si obbliga, senza oneri economici aggiuntivi, ad iniziare la fornitura alla data fissata da AGECS.
5. Qualora il Fornitore, senza giustificato motivo e giusta causa, dovesse interrompere l'erogazione della fornitura o disdettare il contratto prima della scadenza convenuta, la Stazione appaltante tratterà la garanzia definitiva a titolo di penale.
6. La Stazione appaltante addebiterà inoltre al Fornitore inadempiente, a titolo di risarcimento danni, le maggiori spese derivanti dall'assegnazione a terzi della fornitura a titolo di risarcimento danni.

7. Il contratto e gli impegni sottoscritti dalle parti vincoleranno il Fornitore dal momento della loro formazione o sottoscrizione, mentre impegneranno la Stazione appaltante soltanto dopo che saranno stati approvati dagli uffici competenti, in raccordo alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 43 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla fornitura dei beni oggetto del presente Capitolato, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, pena la risoluzione di diritto del contratto;
3. Il Fornitore prima dell'avvio della fornitura deve presentare ad AGECE le schede tecniche di ciascun prodotto presente nell'Elenco delle Referenze. Le schede tecniche dei prodotti, contenenti anche la marca e la denominazione di vendita, devono obbligatoriamente soddisfare i requisiti minimi richiesti dalle Specifiche tecniche allegate al presente capitolato le quali costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
4. Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle specifiche indicate nella documentazione di gara; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione appaltante, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne AGECE da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale qualificato.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire ad AGECE, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle

prestazioni oggetto del presente capitolato, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Art. 44 - Stipula del contratto

1. Il Fornitore si obbliga a stipulare il contratto previo versamento dei diritti di segreteria, di scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso alla data che sarà comunicata dalla Stazione appaltante.
2. Nel caso in cui il Fornitore non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio sarà rescisso con semplice comunicazione scritta della Stazione appaltante, che le porrà a carico le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, tenendola comunque indenne dalle eventuali prestazioni nel frattempo effettuate.
3. Prima della sottoscrizione del contratto, entro la data che sarà indicata da AGECE, l'aggiudicatario deve presentare le schede tecniche dei prodotti presenti nell'Elenco delle Referenze.
4. Nel caso in cui entro la data stabilita l'aggiudicatario non presenta le schede tecniche dei prodotti, decadrà dall'aggiudicazione e la fornitura verrà affidata al secondo concorrente in graduatoria, previa verifica dei requisiti.

Art. 45 - Rinuncia alla sottoscrizione del contratto

1. Qualora il Fornitore non intenda sottoscrivere il contratto, non potrà avanzare alcun diritto di recupero della garanzia versata.
2. La Stazione Appaltante in tal caso incamererà la garanzia provvisoria e si riserva di richiedere al Fornitore il risarcimento danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare i propri interessi.

Art. 46 - Diffida ad adempiere e risoluzione del contratto

1. Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto richiesto, AGECE ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere le prestazioni pattuite, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, fissando un termine perentorio non superiore a 30 giorni entro il quale il Fornitore si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.
2. Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, AGECE ha la facoltà di risolvere il contratto, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in danno del Fornitore e l'applicazione delle penali già contestate.

3. La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte del Fornitore dei maggiori danni subiti da AGECE.

Art. 47 - Ipotesi di risoluzione del contratto

1. La Stazione Appaltante, nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute, previa notificazione scritta al Fornitore, avrà la facoltà di risolvere il contratto, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno del Fornitore. E' fatta salva l'applicazione delle penali prescritte.
2. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art.1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, anche motivo per la risoluzione del Contratto per inadempimento le seguenti ipotesi:
- a) apertura di una procedura concorsuale a carico del Fornitore;
 - b) messa in liquidazione del Fornitore;
 - c) cessione ad altri, in tutto o in parte sia direttamente sia indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti il contratto stipulato;
 - d) impiego di personale non dipendente del Fornitore fatta eccezione per il personale interinale, o rilevazione della non regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa;
 - e) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
 - f) inosservanza delle norme igienico-sanitarie nella conduzione della fornitura;
 - g) utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relativi alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche;
 - h) casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia del Fornitore;
 - i) interruzione non motivata della fornitura;
 - j) subappalto della fornitura, fatto salvo quanto dichiarato in sede di offerta;
 - k) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
 - l) inadempienze reiterate del Fornitore dopo la comminazione di n° 10 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno che la Stazione Appaltante giudicherà non più sanzionabili tramite penali;
 - m) reiterata mancata esibizione dei documenti inerenti il piano di autocontrollo, ai tecnici incaricati dei controlli di conformità;
 - n) inosservanza e violazione dell'art. 53 comma 16ter del D.Lgs n. 165/2001, nonché inosservanza del Codice di comportamento di AGECE.

3. In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Stazione Appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Art. 48- Subappalto della fornitura e divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. Il subappalto è regolamentato secondo il disposto dell'art.105 del Dlgs n.50/2016 e s.m.i..
2. Per quanto riguarda i pagamenti al subappaltatore, la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori fatto salvo quanto previsto dal comma 13 dell'art.105 del Dlgs n.50/2016.
3. Il Fornitore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
4. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
5. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della Stazione appaltante.

Art. 49 - Interruzione delle forniture per cause di forza maggiore

1. Le interruzioni delle forniture per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del Fornitore che egli non possa evitare.
2. A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, sono considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili, gravi e documentati blocchi stradali.
3. Non costituiscono causa di forza maggiore la presenza di traffico, la carenza di organico o i guasti ai mezzi di trasporto.

Art. 50 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione appaltante delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Art. 51 -Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento Europeo 2016/679 i dati forniti saranno trattati per le finalità connesse al contratto e ai rapporti conseguenti nonché per gli adempimenti imposti dalla legge.
2. Per tali ragioni la mancata indicazione degli stessi preclude la partecipazione del concorrente. Si informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela alla riservatezza. Il trattamento verrà effettuato con procedure anche informatizzate - pur in caso di eventuali comunicazioni a terzi- con logiche correlate alle finalità indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi.

Art. 52 - Codice etico e di comportamento e prevenzione della corruzione

1. Il Fornitore dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e alla L. 190/2012, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "Modello"), dal Codice Etico (di seguito, il "Codice") e dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito P.P.C.T.) di AGECE, copia dei quali è disponibile on line sul sito internet di AGECE all'indirizzo www.agece.it menù "Amministrazione Trasparente".
2. Il Fornitore, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegna a:
 - a) rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice e tenere una condotta in linea con il Modello e con il P.P.C.T e comunque tale da non esporre AGECE al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D.Lgs. n. 231/2001 e dalla L. 190/2012;
 - b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di AGECE a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme al Modello e al P.P.C.T.

3. L'inosservanza di tali impegni da parte dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGECE a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Art. 53- Controversie e Foro competente

1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e la Stazione appaltante, è inderogabilmente devoluta al Foro di Verona.
2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione del contratto, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione degli stessi.

Art. 54- Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia, anche in materia di igiene e sanità, in quanto applicabili.